

ACCORDO AMMINISTRATIVO

PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

TRA LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

DEL REGNO DEL BELGIO

E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

LE SOCIETA' E LA BORSA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMMISSION BANCAIRE
ET FINANCIERE

ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Commission bancaire et financière (CBF),

Considerando che lo sviluppo delle attività internazionali relative ai valori rende necessaria una procedura di reciproca assistenza e consultazione volta ad agevolare l'esercizio delle rispettive competenze negli ambiti qui di seguito citati;

Considerando che l'attuazione del Trattato di Roma e la realizzazione del mercato interno rendono particolarmente necessaria una stretta collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri della Comunità Europea;

Considerando che le direttive europee nei settori di competenza della CONSOB e della CBF prevedono tale necessaria collaborazione tra le autorità di controllo degli Stati membri;

Considerando la necessità di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in Italia ed in Belgio in materia di valori;

Desiderose di rendere operante la massima assistenza reciproca per consentire ad ognuna di assolvere i compiti loro assegnati, rispettivamente in Italia e in Belgio.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

1. L'oggetto del presente Accordo è quello di predisporre ed attuare, tra le Autorità qui di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta alle stesse di assolvere i compiti ad esse assegnati nel settore dei valori.

2. Il presente Accordo costituisce per ciascuna Autorità lo strumento privilegiato per ottenere informazioni riservate atte a garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e regolamenti dello Stato dell'Autorità richiedente. Esso però non preclude che altre misure siano adottate, allo stesso scopo, da ciascuna Autorità in conformità con il diritto internazionale. Prima di ricorrere ad altre misure, l'Autorità richiedente avvertirà l'Autorità richiesta di tale sua intenzione. Su istanza dell'Autorità richiesta, l'Autorità richiedente esaminerà insieme a quest'ultima le conseguenze di tali altre misure per la stessa

Autorità richiesta.

3. Il presente Accordo non pregiudica le modalità inerenti allo scambio di informazioni non riservate tra le Autorità.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si intende per:

1. "Autorità":

(a) per l'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

(b) per il Belgio, la Commission bancaire et financière.

2. "Autorità richiesta": l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza in conformità con il presente Accordo;

3. "Autorità richiedente": l'Autorità che formula una richiesta di assistenza in conformità con il presente Accordo;

4. "emittente": ogni persona che abbia emesso, emetta od abbia deciso di procedere ad una emissione secondo le regole applicabili a tale emissione;

5. "leggi e regolamenti": le disposizioni legali e regolamentari applicabili in Belgio ed in Italia;

6. "persona": ogni persona fisica o giuridica, ogni raggrup-

pamento od associazione senza personalità giuridica;

7. "valori": valori mobiliari, contratti a termine negoziabili e tutti i prodotti finanziari di competenza delle Autorità.

Articolo 3 - Portata dell'assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo ed in conformità con le leggi cui sono soggette, le Autorità si concedono reciprocamente la massima assistenza per poter dare corso alle richieste di assistenza derivanti dalla ricerca di violazioni di leggi e regolamenti. A tale scopo, l'Autorità richiesta metterà in opera gli strumenti ed i poteri che le competono secondo la procedura applicabile nel proprio Stato. Essa consentirà l'accesso alle informazioni di cui dispone e, qualora ne abbia la competenza, raccoglierà le informazioni utili per poter rispondere alla richiesta di cui è stata investita.

2. Qualora la richiesta di assistenza non risulti da una ricerca di violazioni di leggi e regolamenti, l'Autorità richiesta si adopererà per fornire all'Autorità richiedente l'assistenza da essa sollecitata; le Autorità convengono di consultarsi in caso di difficoltà.

3. Senza pregiudizio del diritto delle Comunità europee, l'assistenza prevista dal presente Accordo verrà rifiutata quando:

(a) l'esecuzione della richiesta è tale da compromettere la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici essenziali, l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;

(b) una qualunque procedura penale è già stata avviata nello Stato dell'Autorità richiesta, in base ai medesimi fatti e contro le stesse persone;

(c) le stesse persone sono già state sanzionate per i medesimi fatti con decisione definitiva dalle autorità competenti dello Stato dell'Autorità richiesta.

Il rifiuto di assistenza non pregiudica il diritto della CONSOB e della CBF di consultarsi.

Se l'Autorità richiesta non ha la competenza per poter rispondere ad una domanda di assistenza, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente si consulteranno al fine di individuare altre possibili modalità per dare corso alla domanda stessa.

4. Le Autorità potranno, senza previa richiesta, comunicarsi le informazioni in loro possesso che ritengano utili per l'altra Autorità nell'espletamento dei suoi compiti e per gli scopi eventualmente precisati nella relativa comunicazione.

Articolo 4 - Richiesta di assistenza

1. Le richieste di assistenza sono indirizzate per iscritto al responsabile dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

2. La richiesta di assistenza comprende:

(a) una descrizione generale dell'informazione richiesta dall'Autorità richiedente;

(b) una descrizione generale del caso oggetto della richiesta e dello scopo per il quale si ricercano tali informazioni;

(c) quando la richiesta concerne una ricerca di violazioni di leggi e regolamenti, le leggi e regolamenti che potrebbero essere stati infranti ed anche l'elenco delle persone od enti che, secondo l'Autorità richiedente, potrebbero possedere le informazioni richieste, oppure i luoghi in cui sia possibile ottenere tali informazioni, se l'Autorità richiedente ne è a conoscenza;

(d) la forma e i tempi auspicati per la risposta e, all'occorrenza, l'urgenza di quest'ultima.

3. Nei casi di urgenza, le richieste di assistenza e le relative risposte potranno essere trasmesse secondo una procedura semplificata o di urgenza stabilita di comune accordo, purché siano confermate secondo le modalità previste nei paragrafi 1 e 2.

4. Nell'ambito del presente Accordo, qualora l'Autorità richiedente presentasse una domanda di assistenza su richiesta di un'altra autorità dello stesso Stato, le Autorità si consulteranno per stabilire come dare corso alla domanda e la

natura esatta delle informazioni che dovranno eventualmente essere comunicate dall'Autorità richiesta.

Articolo 5 - Esecuzione delle richieste

Secondo le modalità previste agli articoli 1, 3 e 4, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente gli elementi informativi già in suo possesso o che saranno da essa ricercati con i mezzi da lei stessa stabiliti nel rispetto delle norme applicabili nello Stato dal quale dipende l'Autorità richiesta.

Articolo 6 - Utilizzo consentito delle informazioni

1. L'Autorità richiedente non potrà utilizzare le informazioni ottenute se non per i motivi citati nella richiesta, allo scopo di garantire il rispetto o l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari indicate nella richiesta o ai fini di una procedura penale, amministrativa o disciplinare avviata in seguito ad una violazione delle disposizioni indicate nella richiesta stessa.

2. L'Autorità che riceve le informazioni comunicate spontaneamente potrà utilizzarle solo per gli scopi indicati nella comunicazione o ai fini di una procedura penale. Le Autorità si consulteranno previamente all'utilizzo delle informazioni comunicate spontaneamente ai fini di una procedura

amministrativa o disciplinare avviata in seguito alla comunicazione stessa.

3. Qualora l'Autorità richiedente desideri utilizzare le informazioni ricevute per scopi diversi da quelli citati nei paragrafi 1 e 2, ma ricadenti sempre nell'ambito del presente Accordo, e in particolare trasmettere le suddette informazioni ad altre autorità competenti nel settore dei valori, essa dovrà però richiederne l'autorizzazione all'Autorità richiesta. Se l'Autorità richiesta accetterà un tale utilizzo delle informazioni per scopi diversi da quelli citati nei paragrafi 1 e 2, essa potrà subordinarlo ad alcune condizioni. L'Autorità richiesta potrà opporsi a un tale utilizzo delle informazioni; in questo caso, le Autorità si consulteranno conformemente all'articolo 8 sui motivi del rifiuto e sulle condizioni necessarie per consentire l'utilizzo delle informazioni stesse.

Articolo 7 - Riservatezza delle richieste e delle informazioni ricevute

1. Ciascuna Autorità manterrà, nei modi previsti dalla legge, la riservatezza delle richieste presentate o delle comunicazioni effettuate nell'ambito del presente Accordo, del contenuto di tali richieste e di qualsiasi altra questione connessa con l'attuazione del presente Accordo, in particolare le consultazioni tra Autorità.

2. In ogni caso, l'Autorità richiedente garantirà, nei termini

previsti dalla legge, alle informazioni ricevute in virtù del presente Accordo un grado di riservatezza pari almeno a quello di cui esse godono nello Stato dell'Autorità richiesta.

Articolo 8 - Consultazioni

1. Le Autorità convengono di tenersi reciprocamente informate sull'evoluzione delle normative nei settori oggetto del presente Accordo, e di consultarsi regolarmente ed ogni qualvolta ne avvertano la necessità.

2. Le Autorità riesamineranno periodicamente l'attuazione del presente Accordo e si consulteranno al fine di migliorarlo e risolvere le difficoltà che potrebbero sopraggiungere.

3. Le Autorità potranno concordare le misure pratiche necessarie per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

4. In caso di contestazioni sull'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo, le Autorità si consulteranno per giungere ad una comune interpretazione.

Articolo 9 - Emendamenti all'accordo

In seguito alle consultazioni previste all'articolo 8, le Autorità potranno concordare gli emendamenti al presente Accordo da esse ritenuti necessari.

Articolo 10 - Pubblicazione

Le Autorità convengono di rendere pubblico il presente Accordo.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.

Articolo 12 - Denuncia

Il presente Accordo viene stipulato senza limiti di durata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Autorità con un preavviso scritto di trenta giorni. Le richieste di assistenza inoltrate prima del preavviso - qualora fosse l'Autorità richiesta a dare il preavviso stesso - continueranno ad essere evase conformemente al presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato questo Accordo.

FATTO a Bruxelles, in sei originali, di cui due in francese, due in italiano e due in neerlandese, ciascuno dei quali facente fede, il 15 febbraio 1994.

Per la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa

Per la Commission bancaire
et financière

Il Presidente
Enzo BERLANDA

Il Presidente
Jean-Louis DUPLAT

ALLEGATO A
=====

Il responsabile dell'Autorità richiesta ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo è :

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa :

Il Capo dell'Ufficio Relazioni Internazionali

Tel: 39.6.84.77.381

Fax: 39.6.84.16.703

Per la Commission bancaire et financière :

Il Direttore della "Direction Contrôle des marchés et de l'information".

Tel: 32.2.535.22.11

Fax: 32.2.535.24.24